



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

RICORSO

per l'Avv. **PORCELLI ANNA** (C.F.: PRCNNA77A63L425B), nata a Triggiano (BA) il 23.1.1977 ed ivi residente alla piazza Cavour n. 45, rappresentata e difesa dalla prof.ssa avv. Anna Maria Nico (C.F.: NCINMR63A64E227V) ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del procuratore alla pec nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it, come da mandato in calce steso su foglio separato e congiunto materialmente al presente atto, la quale, ai fini della ricezione delle comunicazioni, indica i seguenti recapiti: tel. 080-5214288, fax 080-5246027, email: nico.annamaria@avvocatibari.legalmail.it;

-ricorrente-

contro

- il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- la **COMMISSIONE RIPAM**, in persona del suo Presidente *pro tempore*, della selezione pubblica per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02;
- il **FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-resistenti-

e nei confronti

- della dott.ssa **TOSCANO MARIA CARMELA**;
- della dott.ssa **GALUCCIO ROSSELLA**;
- della dott.ssa **MURATORE ANNA MARIA**,

-controinteressate-

**per l'annullamento, previa sospensione e previa adozione di misure cautelari
monocratiche**

- della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02, pubblicata in data 18/02/2026, nella parte



in cui la ricorrente è risultata vincitrice nella posizione n. 1936, anziché in migliore posizione per l'errata valutazione di 2 quesiti contenuti nella prova scritta, nonché di ogni altro atto a questo presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto.

- della valutazione della prova di concorso della ricorrente, svoltasi in data 24.10.2025 alle ore 8:00, e del relativo verbale (non conosciuto), nella parte in cui le domande nn. 17 e 21 sono state valutate erroneamente dalla Commissione,

e per l'accertamento

del diritto della ricorrente di ottenere la corretta valutazione della prova scritta;

nonché per la condanna

della P.A. a rettificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dalla ricorrente e la relativa graduatoria finale.

PREMESSE IN FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso indetto dal Ministero della Giustizia con bando n. 2970 pubblicato il 30 Luglio 2025 avente ad oggetto "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02".

In data 24 ottobre 2025 la dott.ssa Porcelli ha svolto la prova scritta.

Successivamente, il 18.02.2026 è stata pubblicata la graduatoria finale di merito relativa al concorso *de quo*, in cui la ricorrente è risultata **vincitrice** in quanto classificatasi al posto n. 1.936 con il punteggio di 25 nella riserva delle categorie protette.

In tale circostanza la dott.ssa Porcelli ha appreso che due dei quesiti della prova scritta hanno ottenuto una valutazione erronea da parte della Commissione, in particolare il quesito 17 e 21 della busta 12.

Orbene, la corretta valutazione delle prove espletate dalla ricorrente determinerebbe l'incremento complessivo di 2 punti, con il risultato che invece di conseguire 25 punti alla prova scritta otterrebbe 27 punti.

Ciò comporterebbe una differente e migliore posizione della ricorrente nella graduatoria finale con conseguente collocazione della stessa non più al 1.936esimo posto, bensì all'852esimo posto.



Tale posizione nella graduatoria approvata dal Ministero consentirebbe alla ricorrente di scegliere una sede di lavoro più prossima al luogo di residenza, anche in considerazione dello stato di disabilità di cui è portatrice.

In relazione a tanto, gli atti della Commissione si rivelano palesemente illegittimi e gravemente lesivi degli interessi del ricorrente e, pertanto, se ne chiede l'annullamento, **previa sospensione e previa adozione di misure cautelari monocratiche**, per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

A) Sull'interesse a ricorrere.

Con riferimento alla posizione processuale della ricorrente, non vi è dubbio in ordine alla sussistenza del suo interesse alla decisione del giudizio dalla quale deriverebbe una sua migliore collocazione in graduatoria (al n. 852 anziché al n. 1.936) che consentirebbe alla dott.ssa Porcelli una priorità nella scelta della sede di servizio.

Ad ogni modo, come chiarito in più occasioni dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 6181/2006) *"l'interesse a ricorrere sussiste non solo quando l'annullamento dell'atto amministrativo lesivo è di per sé idoneo a realizzare l'interesse diretto e immediato del singolo (id est: interesse "finale"), ma anche quando il detto annullamento si limiti a rimettere in discussione il rapporto controverso, obbligando l'Amministrazione a riesaminare la situazione tenendo conto delle statuizioni scaturenti dall'accoglimento delle censure ritenute fondate. (ad es. VI Sez. n. 6957 del 2002)"*.

Inoltre, *"quanto all'interesse al ricorso, è innegabile che, una volta che lo stesso bando (nel caso di specie art. 10, c. 2) riconosce ai vincitori la possibilità di indicare in ordine di preferenza un numero di sedi messe a concorso pari al numero della posizione in graduatoria, l'aspirazione a conseguire comunque una sede preferita [...] fonda l'interesse processuale all'impugnativa"* (T.A.R. Genova Liguria, Sez. II, 05/11/2015, n. 883).

B) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 97 della Costituzione; artt. 1 e ss. della Legge n. 241 del 7.10.1990, artt. 3, 6 e 9 del Bando di concorso del Ministero della Giustizia n. 2970 del 30.7.2025 – Codice 02). Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità propria e derivata.

B-I) Sull'erroneità della valutazione del quesito n. 17.

La procedura concorsuale *de qua* consisteva nella redazione di una prova scritta e di una valutazione dei titoli.



Nell'ambito della prova scritta ai candidati è stata somministrata un test di n. 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti.

Ebbene, il quesito n. 17 si articolava come segue:

“Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessun delta è alpha.

In base alle precedenti affermazioni, quale delle seguenti NON è necessariamente vera?

- a) Tutti i beta potrebbero essere delta;*
- b) Tutti i gamma potrebbero essere delta;*
- c) Tutti gli alpha potrebbero essere delta”.*

La ricorrente ha indicato quale risposta corretta la b) ovvero che “Tutti i gamma potrebbero essere delta” poiché non sussiste nessuna relazione tra “gamma” e “delta”.

La Commissione di valutazione, però, ha ritenuto quale risposta corretta solo la a), ovvero “Tutti i beta potrebbero essere delta”, assegnando alla ricorrente -0,25 punti.

Tale valutazione, invero, si rivela manifestamente illegittima, per illogicità ed erroneità così come anche statuito da Codesto Ecc.mo T.A.R., che si è già pronunciato sulla medesima questione in altro giudizio.

In particolare, è stato rilevato che:

- *“quanto al quesito n. 22, nella già citata sentenza n. 398/2026, si è condivisibilmente affermato che la risposta indicata dall'Amministrazione (la lett. a) come corretta è in realtà erronea, mentre è esatta quella fornita dall'odierna ricorrente in quanto “(...) posto che la locuzione “non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa – quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta, per cui ben possono i gamma essere delta (...)”;*- nella fattispecie in esame, pertanto, avendo la ricorrente indicato la risposta corretta (ovvero “Tutti i gamma potrebbero essere delta”, come agevolmente desumibile dalla lettura dell'elaborato allegato ai ricorsi), la doglianza è fondata, con l'effetto che l'Amministrazione dovrà rideterminare il punteggio attribuito alla ricorrente, elidendo la penalità comminata ed



attribuendole il punteggio dovuto per la risposta data quale corretta in relazione al quesito n. 22” (TAR Lazio – Roma, Sez. Quarta Ter, n. 1283, 22/01/2026; n. 4649, 12/3/2026).

Alla luce di ciò, quindi, il punteggio da attribuire alla risposta fornita dalla ricorrente deve essere di punti 0,75 anziché -0,25, con un incremento del punteggio finale di 1 punto.

L’operato della Amministrazione si rivela, pertanto, palesemente illegittimo ed erroneo.

B-II) Sull’erroneità della valutazione del quesito n. 21.

La procedura concorsuale si rivela palesemente illegittima sotto il duplice profilo della erroneità e illogicità nella formulazione del quesito n. 21 e nelle risposte ivi previste.

Infatti, il quesito in esame risulta così formulato:

“Ogni volta che vado allo stadio mangio un panino, ma solo se sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola.

Se la precedente affermazione è vera, allora è certamente vero che:

- *se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina;*
- *anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola insieme al panino;*
- *se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un panino e la cocacola”.*

La ricorrente ha correttamente selezionato la prima opzione: *“se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina”*. L’Amministrazione, invece, ha ritenuto corretta la seconda risposta: *“anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola insieme al panino”*.

Ad ogni modo, in via subordinata deve rilevarsi la illegittimità in toto del quesito *de quo* in quanto palesemente illogico.

Nella specie, è stato richiesto ai candidati di indicare tra le diverse risposte quale fosse quella *“certamente vera”*. È di tutta evidenza, però, che la formulazione della proposizione non consente di individuare una risposta che sia *“certamente vera”*.

In particolare, la seconda parte della frase (*“solo se sono andato a correre la mattina prendo anche la cocacola”*) non chiarisce se la corsa mattutina costituisca una condizione meramente necessaria oppure anche sufficiente per l’assunzione della cocacola. L’utilizzo della locuzione *“solo se”* indica normalmente una condizione necessaria, ma non consente di dedurre che, qualora tale condizione si verifichi, l’effetto debba necessariamente prodursi.

Alla luce di tale ambiguità, nessuna delle opzioni proposte risulta logicamente certa.



L'opzione a) ("se non ho preso la cocacola è perché non ho corso la mattina") non è logicamente necessaria, poiché la mancata assunzione della cocacola potrebbe dipendere semplicemente dal fatto di non essere andato allo stadio, circostanza che non consente alcuna conclusione in merito all'eventuale corsa mattutina.

L'opzione b) ("anche avendo corso la mattina, se vado allo stadio, posso non prendere la cocacola") non può ritenersi certamente vera, poiché il testo non esclude che la corsa mattutina possa costituire una condizione sufficiente per l'assunzione della cocacola nel contesto descritto.

L'opzione c) ("se vado allo stadio e ho corso la mattina, allora prendo sicuramente un panino e la cocacola") non è a sua volta logicamente necessaria, in quanto dalla formulazione utilizzata non discende che la corsa determini con certezza l'assunzione della cocacola, ma soltanto che essa costituisca una condizione eventualmente rilevante.

Ne deriva che nessuna delle affermazioni proposte risulta logicamente necessaria sulla base delle premesse contenute nel quesito.

Poiché la prova richiede di individuare un'affermazione "certamente vera", ma la formulazione della domanda non consente di individuarne alcuna, il quesito risulta intrinsecamente ambiguo e privo di risposta univoca, con conseguente necessità di annullamento del quesito e una nuova attribuzione del punteggio ai candidati.

Sul punto è stato rilevato che:

"secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo" (TAR Lazio – Roma, Sez. Quarta Ter, N. 01283/2026 22/01/2026).

La formulazione delle domande e delle risposte deve, pertanto, essere tale da consentire al candidato di dimostrare il possesso delle richieste conoscenze e competenze mediante la



individuazione dell'unica risposta inequivocabilmente corretta, restando estranea al principio del pubblico concorso sancito dall'art. 97 della Costituzione ogni possibile ipotesi di sbarramento basata su informazioni casuali o su dati incerti, o su quesiti ambigui e decettivi idonei a generare errore, o su risposte solo presuntivamente o probabilisticamente esatte non predeterminabili a priori secondo criteri logici oggettivi e verificabili” (Consiglio di Stato sez. VII, 12/05/2025, n. 4053).

Inoltre, “conformemente a consolidata giurisprudenza in materia di procedure selettive basate su quiz a risposta multipla, la discrezionalità dell'Amministrazione nell'individuazione delle domande da sottoporre ai candidati è sindacabile da questo Giudice solo nei limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso (cfr. tra le più recenti, sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 22 luglio 2024, n. 14938), mentre, quanto alle risposte individuate per le singole domande, l'ambito di discrezionalità si riduce nel senso che una sola dev'essere la risposta esatta (cfr. Sentenza Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III quater, 27 agosto 2019, n. 10628); infatti, “risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione” (cfr. sentenza Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Più precisamente “in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta <oggettivamente> esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820; nonché Consiglio di Stato, sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 settembre 2015, n. 4432)” (T.A.R. Roma Lazio sez. II, 11/06/2025, n. 11390).



Istanza cautelare

Il *fumus boni iuris* è sorretto dai motivi di ricorso. Il danno, grave ed irreparabile, è evidente nella misura in cui la diversa e migliore collocazione della ricorrente nella graduatoria consente a quest'ultima di avere una diversa priorità nella scelta della sede di servizio, tenuto conto, altresì, che la dott.ssa Porcelli è inserita nelle categorie protette.

Infine, sempre in via cautelare e data l'urgenza di provvedere, si chiede, altresì, **ai sensi dell'art. 56 del C.P.A.** l'adozione della misura monocratica della sospensione degli atti impugnati nelle more della discussione innanzi al Collegio, atteso che l'assegnazione della sede di servizio è imminente e che la posizione attualmente occupata dalla ricorrente non le consentirebbe di indicare un luogo di lavoro più vicino al nucleo familiare.

P.Q.M.

- si chiede l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dei provvedimenti gravati e la rettifica della graduatoria finale, previa sospensione degli atti impugnati e previa adozione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 C.P.A., anche inaudita altera parte;

- si chiede fin d'ora, ove Codesto Ecc.mo Tribunale ritenga necessaria l'integrazione del contraddittorio, **di essere autorizzata a notificare il presente ricorso anche a tutti i controinteressati, per pubblici proclami e a mezzo internet**, ai sensi dell'artt. 41, comma 4, 27 comma 2 e 49 del C.P.A., oltre che a quelli ai quali il presente ricorso è stato già notificato e i cui indirizzi sono stati forniti dal Formez Pa, come risulta dagli atti depositati in giudizio;

- si chiede la condanna in ordine a spese, diritti e onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito in giudizio.

Si dichiara che ai fini della quantificazione del contributo unificato, la presente controversia è di valore indeterminabile e comporta il versamento di € 325,00.

Bari, 18 Marzo 2026

(Prof. Avv. Anna Maria Nico)

**Anna
Maria Nico**

Firmato
digitalmente da
Anna Maria Nico
Data: 2026.03.18
20:00:23 +01'00'